

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 2636/98 della Commissione, del 9 dicembre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 2637/98 della Commissione, del 9 dicembre 1998, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 3
- Regolamento (CE) n. 2638/98 della Commissione, del 9 dicembre 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 5
- Regolamento (CE) n. 2639/98 della Commissione, del 9 dicembre 1998, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciannovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1574/98 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 2640/98 della Commissione, del 9 dicembre 1998, recante modalità di applicazione per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia** 8
- Regolamento (CE) n. 2641/98 della Commissione, del 9 dicembre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1760/98 e che porta a 1 400 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese 10
- Regolamento (CE) n. 2642/98 della Commissione, del 9 dicembre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1759/98 e che porta a 889 230 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 2643/98 della Commissione, dell'8 dicembre 1998, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 14

Prezzo: 19,50 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 2644/98 della Commissione, del 9 dicembre 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova	20
* Regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione, del 9 dicembre 1998, relativo alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (¹)	22
* Regolamento (CE) n. 2646/98 della Commissione, del 9 dicembre 1998, contenente regole dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per ciò che riguarda le norme minime per il trattamento delle tariffe negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (¹)	30
* Regolamento (CE) n. 2647/98 della Commissione, del 9 dicembre 1998, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2330/98 del Consiglio che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività e istituisce il modulo per la domanda di indennizzo	33
* Regolamento (CE) n. 2648/98 della Commissione, del 9 dicembre 1998, recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine	39
* Regolamento (CE) n. 2649/98 della Commissione, del 9 dicembre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 2107/98 della Commissione che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di spago per legare di polipropilene originario della Polonia, della Repubblica ceca, dell'Ungheria e dell'Arabia Saudita e che accetta gli impegni offerti da alcuni esportatori relativamente a tali importazioni	41
* Regolamento (CE) n. 2650/98 della Commissione, del 9 dicembre 1998, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 1999 dal regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio	43
* Regolamento (CE) n. 2651/98 della Commissione, del 9 dicembre 1998, relativo all'apertura di un contingente tariffario all'importazione di talune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio	47
* Decisione n. 2652/98/CECA della Commissione, del 9 dicembre 1998, che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1999 e modifica la decisione n. 3/52/CECA relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato	49
Regolamento (CE) n. 2653/98 della Commissione, del 9 dicembre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1397/98 che fissa il bilancio e gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti dei settori delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, per quanto riguarda gli aiuti	51
Regolamento (CE) n. 2654/98 della Commissione, del 9 dicembre 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	53
* Regolamento (CE) n. 2655/98 della Commissione, del 3 dicembre 1998, relativo alla sospensione della pesca dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera della Spagna	55

- * Regolamento (CE) n. 2656/98 della Commissione, del 9 dicembre 1998, recante modifica del regolamento (CE) n. 28/97 e fissazione del bilancio previsionale di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in taluni oli vegetali (escluso l'olio d'oliva) destinati all'industria di trasformazione 56

Regolamento (CE) n. 2657/98 della Commissione, del 9 dicembre 1998, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso..... 58

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

98/704/Euratom:

- * Decisione del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente la proroga dell'accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica, il governo del Giappone, il governo della Federazione della Russia e il governo degli Stati Uniti d'America sulla cooperazione nelle attività di progettazione ingegneristica (EDA) del reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER) 61

Commissione

98/705/Euratom:

- * Decisione della Commissione, del 26 giugno 1998, concernente la proroga dell'accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica, il governo del Giappone, il governo della Federazione della Russia e il governo degli Stati Uniti d'America sulla cooperazione nelle Attività di Progettazione Ingegneristica (EDA) del reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER), da parte della Commissione in nome e per conto della Comunità [notificata con il numero C(1998) 1381] 66
-

Rettifiche

- * Rettifica della seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE (GU L 386 del 30.12.1989) 67

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2636/98 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 1998
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 dicembre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	71,4
	204	91,0
	999	81,2
0707 00 05	204	85,3
	999	85,3
0709 90 70	052	96,6
	204	96,5
	999	96,5
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	41,7
	204	46,0
	388	45,4
	999	44,4
0805 20 10	204	68,0
	999	68,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	61,1
	464	258,6
	999	159,9
0805 30 10	052	57,9
	388	47,7
	528	40,0
	600	75,8
	999	55,4
	039	75,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	13,2
	064	46,3
	400	89,1
	404	75,1
	999	59,7
	052	85,4
	064	62,6
	400	90,2
0808 20 50	720	60,1
	999	74,6

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2637/98 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 1998****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del

mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 1998.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	6,21	0,27	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	7,10	0,08	—

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 2638/98 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 1998****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 1° giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1785/81, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 17 bis dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽⁴⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁷⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 961/98⁽⁹⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro⁽¹⁰⁾ a decorrere dal 1° gennaio 1999, qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di 1 EUR per 1 ECU;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 1998.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽⁵⁾ GU L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁹⁾ GU L 135 dell'8. 5. 1998, pag. 5.

⁽¹⁰⁾ GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 dicembre 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 9100	42,35 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	41,23 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	— ⁽²⁾
1701 12 90 9100	42,35 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	41,23 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	— ⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4604
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 9100	46,04
1701 99 10 9910	46,04
1701 99 10 9950	46,04
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4604

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 2639/98 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 1998

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciannovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1574/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),
considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1574/98 della Commissione, del 22 luglio 1998, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;
considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1574/98 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la diciannovesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la diciannovesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1574/98, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 49,124 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 206 del 23. 7. 1998, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 2640/98 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 1998
recante modalità di applicazione per l'importazione di olio d'oliva originario
della Tunisia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 906/98 del Consiglio, del 27 aprile 1998, che stabilisce le norme generali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che, in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 906/98, occorre prevedere le modalità relative all'apertura e alla gestione delle importazioni di olio di oliva originario della Tunisia; che la situazione attuale e prevedibile dell'approvvigionamento del mercato comunitario dell'olio d'oliva consente lo smaltimento del quantitativo previsto; che il rischio di turbative del mercato diminuisce, a condizione che le importazioni non si concentrino su un breve periodo della campagna 1998/99; che è opportuno prevedere che, nel corso di tale campagna, i titoli d'importazione possono essere rilasciati secondo un calendario mensile;

considerando che, per poter gestire efficacemente il quantitativo considerato, è necessario creare un meccanismo che inciti gli operatori a restituire rapidamente all'organismo di emissione i titoli non utilizzati; che è altresì necessario istituire un meccanismo che inciti gli operatori a restituire rapidamente i titoli all'organismo di emissione dopo la data di scadenza, affinché i quantitativi non utilizzati possano essere ridistribuiti e che i servizi della Commissione ne vengano informati;

considerando che il quantitativo di olio importato dalla Tunisia non può superare un determinato limite; che è pertanto opportuno non ammettere la tolleranza prevista dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98⁽³⁾;

considerando che l'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro⁽⁴⁾, non prevede più alcun regime speciale per l'importazione di olio d'oliva dei codici NC 1509 e 1510, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da questo paese nella Comunità, al di fuori del contingente di 46 000 tonnellate a dazio ridotto;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro⁽⁵⁾ a decorrere dal 1° gennaio 1999, qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di 1 EUR per 1 ECU;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'olio d'oliva non trattato di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da questo paese nella Comunità e che beneficia del dazio doganale di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 906/98, può essere importato a decorrere dal 1° marzo della campagna 1998/99. I titoli d'importazione sono rilasciati entro il limite di 46 000 tonnellate per la campagna 1998/99.

2. Per la campagna 1998/99 e fatto salvo l'attuale limite di 46 000 t, il rilascio dei titoli è autorizzato, secondo le condizioni previste dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 906/98, entro il limite di 10 000 tonnellate al mese. Tale limite è però ridotto a 5 000 tonnellate per il mese di marzo e a 8 000 tonnellate per il mese di aprile. Se il quantitativo autorizzato per un determinato mese non viene interamente utilizzato nel corso del mese in questione, il quantitativo rimanente va ad aggiungersi a quello del mese successivo, senza ulteriori possibilità di riporto.

3. Ai fini della contabilizzazione del quantitativo utilizzato ogni mese, la settimana che ha inizio in un dato mese e termina nel mese seguente si considera far parte del mese in cui cade il giovedì.

Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione del dazio doganale di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 906/98, gli importatori presentano alle autorità competenti degli Stati membri una domanda di titolo d'importazione. La domanda è accompagnata da una copia del contratto di acquisto concluso con l'esportatore tunisino.

⁽¹⁾ GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 97 del 30. 3. 1998, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

2. Le domande di titolo d'importazione sono presentate il lunedì e il martedì di ogni settimana. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni mercoledì, i dati contenuti nelle domande di titolo pervenute.

3. Ogni settimana la Commissione contabilizza i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titolo d'importazione. Essa autorizza gli Stati membri a rilasciare i titoli fino all'esaurimento del contingente mensile; in caso di rischio di esaurimento del contingente mensile, essa autorizza gli Stati membri a rilasciare titoli in proporzione al quantitativo disponibile.

4. La Commissione informa gli Stati membri non appena viene raggiunto il quantitativo massimo previsto dal regolamento (CE) n. 906/98.

Articolo 3

1. I titoli d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 hanno una validità di 60 giorni a decorrere dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88, che può avvenire fino al 31 ottobre 1999.

I titoli sono rilasciati entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa autorizzazione della Commissione.

L'importo della cauzione relativa al titolo d'importazione è fissato a 15 ECU per 100 kg netti.

2. In caso di mancata utilizzazione del titolo d'importazione entro i termini previsti la cauzione viene incamerata. Tuttavia, tenendo conto che la frazione di un giorno è considerata come un giorno intero:

- se il titolo è restituito all'organismo di emissione nel corso del periodo che corrisponde ai primi due terzi della sua validità, la cauzione incamerata è ridotta del 40 %,
- se il titolo viene restituito all'organismo di emissione nel corso del periodo che corrisponde all'ultimo terzo della sua validità o nel corso dei quindici giorni successivi all'ultimo giorno di validità, la cauzione incamerata è ridotta del 25 %.

3. I quantitativi che figurano nei titoli restituiti conformemente al paragrafo 2 possono essere riassegnati, fatti salvi i limiti quantitativi previsti dall'articolo 1. Le autorità nazionali competenti comunicano alla Commissione, ogni mercoledì, i quantitativi per i quali sono stati restituiti certificati nel corso dei sette giorni precedenti.

Articolo 4

I titoli d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 recano, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

- Derecho de aduana fijado por el Reglamento (CE) n° 906/98
- Told fastsat ved forordning (EF) nr. 906/98
- Zoll gemäß Verordnung (EG) Nr. 906/98
- Δασμός που καθορίστηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 906/98
- Customs duty fixed by Regulation (EC) No 906/98
- Droit de douane fixé par le règlement (CE) n° 906/98
- Dazio doganale fissato dal regolamento (CE) n. 906/98
- Bij Verordening (EG) nr. 906/98 vastgesteld douanerecht
- Direito aduaneiro fixado pelo Regulamento (CE) n° 906/98
- Asetuksessa (EY) N:o 906/98 vahvistettu tulli
- Tull fastställd genom förordning (EG) nr 906/98.

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. La cifra «0» è iscritta a tal fine nella casella 19 del suddetto titolo.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2641/98 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 1760/98 e che porta a 1 400 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;considerando che il regolamento (CE) n. 1760/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2433/98 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 1 100 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese, che la Francia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 300 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 1 400 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1998.

immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1760/98;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1760/98 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1 400 000 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 1 400 000 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 221 dell'8. 8. 1998, pag. 13.⁽⁶⁾ GU L 302 del 12. 11. 1998, pag. 28.

*ALLEGATO**«ALLEGATO I**(tonnellate)*

Località di magazzino	Quantitativi
Amiens	81 000
Châlons	133 000
Dijon	59 000
Lille	151 500
Nantes	24 000
Nancy	51 000
Orléans	330 000
Paris	114 000
Poitiers	128 000
Rouen	327 100
Toulouse	1 400»

REGOLAMENTO (CE) N. 2642/98 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 1759/98 e che porta a 889 230 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;considerando che il regolamento (CE) n. 1759/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/98 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 597 652 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito, che il Regno Unito ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 291 578 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 889 230 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi

immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1759/98;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1759/98 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 889 230 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 889 230 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 221 dell'8. 8. 1998, pag. 8.⁽⁶⁾ GU L 278 del 15. 10. 1998, pag. 14.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzino	Quantitativi
North Humberside	64 252
Worcestershire	50 700
Lincolnshire	142 492
Shropshire	40 515
West Sussex	23 661
York	75 135
Dumfries	19 050
Essex	8 760
Dorset	22 436
Leicestershire	11 753
Suffolk	20 987
Northumberland	10 040
Strathclyde	33 744
East Lothian	45 247
Norfolk	19 633
Northamptonshire	9 247
Berwickshire	6 639
North Lincolnshire	49 246
Salisbury	45 901
Gloucester	25 314
Fife	10 229
Keith	7 852
Edinburgh	33 570
Mid Lothian	12 074
Pocklington York	12 876
Norwich	44 789
Taunton	13 744
Aberdeenshire	18 433
Wiltshire	10 911»

REGOLAMENTO (CE) N. 2643/98 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 1998
che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune
merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/98⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1998.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 212 del 30. 7. 1998, pag. 18.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.10	Patate di primizia 0701 90 51 0701 90 59	a)	77,84	1 071,87	152,35	579,29	25 625,71	12 962,85
		b)	463,23	510,89	61,34	150 852,36	171,71	15 621,63
		c)	729,53	3 142,52	54,65			
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a)	11,58	159,46	22,66	86,18	3 812,25	1 928,44
		b)	68,91	76,00	9,13	22 441,81	25,54	2 323,98
		c)	108,53	467,50	8,13			
1.40	Agli 0703 20 00	a)	105,73	1 455,92	206,94	786,85	34 807,37	17 607,43
		b)	629,20	693,94	83,32	204 902,63	233,24	21 218,85
		c)	990,91	4 268,48	74,23			
1.50	Porri ex 0703 90 00	a)	45,17	622,00	88,41	336,16	14 870,42	7 522,25
		b)	268,81	296,46	35,59	87 538,56	99,64	9 065,12
		c)	423,34	1 823,58	31,71			
1.60	Cavolfiori ex 0704 10 10 ex 0704 10 05 ex 0704 10 80	a)	75,84	1 044,33	148,44	564,41	24 967,29	12 629,79
		b)	451,33	497,76	59,76	146 976,40	167,30	15 220,25
		c)	710,78	3 061,77	53,24			
1.70	Cavoletti di Bruxelles 0704 20 00	a)	59,69	821,94	116,83	444,22	19 650,54	9 940,30
		b)	355,22	391,76	47,04	115 678,03	131,67	11 979,13
		c)	559,42	2 409,77	41,91			
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a)	50,31	692,78	98,47	374,41	16 562,56	8 378,22
		b)	299,40	330,20	39,65	97 499,77	110,98	10 096,66
		c)	471,51	2 031,09	35,32			
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a)	105,95	1 458,95	207,37	788,49	34 879,80	17 644,07
		b)	630,51	695,38	83,49	205 328,98	233,72	21 263,00
		c)	992,98	4 277,36	74,38			
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a)	57,59	793,03	112,72	428,59	18 959,20	9 590,58
		b)	342,72	377,98	45,38	111 608,27	127,04	11 557,68
		c)	539,74	2 324,99	40,43			
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 10 0705 11 05 0705 11 80	a)	152,67	2 102,30	298,81	1 136,18	50 260,49	25 424,44
		b)	908,55	1 002,02	120,31	295 871,41	336,78	30 639,19
		c)	1 430,84	6 163,52	107,18			
1.120	Indivie ex 0705 29 00	a)	21,82	300,47	42,71	162,39	7 183,36	3 633,73
		b)	129,85	143,21	17,19	42 286,72	48,13	4 379,03
		c)	204,50	880,91	15,32			
1.130	Carote ex 0706 10 00	a)	42,68	587,71	83,54	317,63	14 050,68	7 107,59
		b)	253,99	280,12	33,63	82 712,99	94,15	8 565,41
		c)	400,00	1 723,06	29,96			
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a)	173,89	2 394,50	340,34	1 294,11	57 246,33	28 958,25
		b)	1 034,83	1 141,29	137,03	336 995,34	383,59	34 897,81
		c)	1 629,72	7 020,20	122,08			
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 90 0708 10 20 0708 10 95	a)	419,20	5 772,47	820,48	3 119,72	138 004,83	69 810,21
		b)	2 494,68	2 751,33	330,34	812 401,22	924,73	84 128,83
		c)	3 928,79	16 923,73	294,30			

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
		a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	96,19 572,43 901,50	1 324,56 631,32 3 883,33	188,27 75,80 67,53	715,85 186 414,30	31 666,71 212,19	16 018,71 19 304,27
1.170.2	Haricots (<i>Phaseolus</i> spp., <i>vulgaris</i> var. <i>Compressus</i> Savi) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	125,44 746,50 1 175,64	1 727,33 823,30 5 064,20	245,52 98,85 88,07	933,54 243 100,21	41 296,10 276,71	20 889,77 25 174,43
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	157,74 938,72 1 478,36	2 172,11 1 035,29 6 368,20	308,74 124,30 110,74	1 173,92 305 696,97	51 929,59 347,97	26 268,76 31 656,68
1.190	Carciofi 0709 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	383,04 2 279,49 3 589,89	5 274,54 2 514,00 15 463,90	749,70 301,84 268,92	2 850,62 742 323,86	126 100,60 844,97	63 788,42 76 871,91
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	277,08 1 648,92 2 596,82	3 815,45 1 818,55 11 186,14	542,31 218,34 194,53	2 062,05 536 975,50	91 217,51 611,22	46 142,69 55 606,91
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	135,29 805,12 1 267,95	1 862,97 887,95 5 461,86	264,79 106,61 94,98	1 006,84 262 189,31	44 538,82 298,44	22 530,11 27 151,21
1.220	Sedani da coste [<i>Apium graveolens</i> L., var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	75,73 450,67 709,75	1 042,82 497,04 3 057,33	148,22 59,68 53,17	563,59 146 763,23	24 931,07 167,06	12 611,47 15 198,18
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	1 193,55 7 102,88 11 186,08	16 435,42 7 833,60 48 185,40	2 336,06 940,54 837,94	8 882,51 2 313 076,03	392 928,60 2 632,91	198 764,27 239 532,36
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	132,63 789,29 1 243,02	1 826,34 870,49 5 354,47	259,59 104,51 93,11	987,04 257 034,29	43 663,12 292,58	22 087,14 26 617,38
1.250	Finocchi 0709 90 50	a) b) c)	73,55 437,70 689,32	1 012,80 482,73 2 969,32	143,96 57,96 51,64	547,37 142 538,43	24 213,40 162,25	12 248,43 14 760,68
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	48,73 289,99 456,70	671,02 319,83 1 967,30	95,38 38,40 34,21	362,65 94 437,77	16 042,40 107,50	8 115,10 9 779,57
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	159,88 951,45 1 498,41	2 201,58 1 049,34 6 454,60	312,92 125,99 112,25	1 189,84 309 844,24	52 634,09 352,69	26 625,14 32 086,16
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	59,42 353,61 556,89	818,23 389,99 2 398,87	116,30 46,82 41,72	442,21 115 154,77	19 561,66 131,08	9 895,33 11 924,94

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
		a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 90 ex 0804 40 20 ex 0804 40 95	a) b) c)	118,39 704,54 1 109,56	1 630,25 777,03 4 779,58	231,72 93,29 83,12	881,07 229 437,45	38 975,17 261,16	19 715,72 23 759,57
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	88,21 524,94 826,71	1 214,67 578,95 3 561,17	172,65 69,51 61,93	656,47 170 949,22	29 039,61 194,59	14 689,79 17 702,78
2.60	Arance dolci, fresche:							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.60.3	— altre 0805 10 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:							
2.70.1	— Clementine 0805 20 10	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70.2	— Monreal e satsuma 0805 20 30	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70.3	— Mandarini e wilkings 0805 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.85	Limette (<i>Citrus aurantifolia</i>), fresche ex 0805 30 90	a) b) c)	126,97 755,60 1 189,98	1 748,40 833,34 5 125,97	248,51 100,05 89,14	944,92 246 065,32	41 799,79 280,09	21 144,57 25 481,48
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:							
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 90 ex 0805 40 20 ex 0805 40 95	a) b) c)	38,55 229,41 361,29	530,84 253,01 1 556,32	75,45 30,38 27,06	286,89 74 709,13	12 691,05 85,04	6 419,81 7 736,56
2.90.2	— rosei ex 0805 40 90 ex 0805 40 20 ex 0805 40 95	a) b) c)	43,95 261,55 411,90	605,20 288,46 1 774,33	86,02 34,63 30,86	327,08 85 174,22	14 468,78 96,95	7 319,08 8 820,28
2.100	Uva da tavola ex 0806 10 10	a) b) c)	298,66 1 777,34 2 799,07	4 112,61 1 960,19 12 057,35	584,55 235,35 209,68	2 222,65 578 797,11	98 321,86 658,83	49 736,45 59 937,78

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
		a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.110	Cocomeri 0807 11 00	a) b) c)	78,28 465,85 733,65	1 077,93 513,77 3 160,28	153,21 61,69 54,96	582,57 151 705,07	25 770,56 172,68	13 036,12 15 709,93
2.120	Meloni:							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	a) b) c)	40,55 241,32 380,04	558,38 266,14 1 637,06	79,37 31,95 28,47	301,78 78 585,09	13 349,47 89,45	6 752,87 8 137,94
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	a) b) c)	106,89 636,11 1 001,78	1 471,90 701,55 4 315,31	209,21 84,23 75,04	795,49 207 150,68	35 189,26 235,79	17 800,61 21 451,65
2.140	Pere:							
2.140.1	Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>) ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.140.2	altri ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	a) b) c)	241,88 1 439,44 2 266,93	3 330,74 1 587,53 9 765,06	473,42 190,61 169,81	1 800,09 468 758,60	79 629,31 533,58	40 280,76 48 542,66
2.160	Ciliege 0809 20 05 0809 20 95	a) b) c)	597,63 3 556,53 5 601,05	8 229,48 3 922,41 24 127,22	1 169,71 470,94 419,57	4 447,62 1 158 194,99	196 745,77 1 318,34	99 524,52 119 937,77
2.170	Pesche 0809 30 90	a) b) c)	246,02 1 464,08 2 305,73	3 387,74 1 614,70 9 932,20	481,52 193,87 172,72	1 830,90 476 781,84	80 992,24 542,71	40 970,20 49 373,51
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	a) b) c)	190,97 1 136,47 1 789,79	2 629,70 1 253,39 7 709,75	373,77 150,49 134,07	1 421,22 370 096,04	62 869,23 421,27	31 802,62 38 325,58
2.190	Prugne 0809 40 05	a) b) c)	174,15 1 036,38 1 632,15	2 398,08 1 143,00 7 030,70	340,85 137,23 122,26	1 296,04 337 499,22	57 331,92 384,17	29 001,55 34 949,99
2.200	Fragole 0810 10 10 0810 10 05 0810 10 80	a) b) c)	327,09 1 946,53 3 065,52	4 504,09 2 146,78 13 205,11	640,19 257,75 229,64	2 434,23 633 893,88	107 681,30 721,54	54 470,95 65 643,37
2.205	Lamponi 0810 20 10	a) b) c)	1 514,52 9 012,98 14 194,25	20 855,24 9 940,22 61 143,44	2 964,28 1 193,47 1 063,28	11 271,19 2 935 109,47	498 595,13 3 340,96	252 216,04 303 947,50
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	a) b) c)	678,56 4 038,14 6 359,54	9 343,91 4 453,58 27 394,49	1 328,10 534,72 476,39	5 049,90 1 315 035,71	223 388,74 1 496,87	113 001,95 136 179,53
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 10 0810 50 20 0810 50 30	a) b) c)	139,46 829,93 1 307,03	1 920,39 915,32 5 630,21	272,96 109,90 97,91	1 037,87 270 270,69	45 911,63 307,64	23 224,55 27 988,09

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a)	98,42	1 355,26	192,63	732,45	32 400,85	16 390,08
		b)	585,70	645,96	77,56	190 735,99	217,11	19 751,81
		c)	922,40	3 973,36	69,10			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	130,76	1 800,59	255,93	973,13	43 047,50	21 775,72
		b)	778,16	858,21	103,04	253 410,26	288,45	26 242,09
		c)	1 225,50	5 278,98	91,80			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	637,61	8 780,02	1 247,96	4 745,15	209 907,59	106 182,47
		b)	3 794,45	4 184,81	502,45	1 235 675,43	1 406,54	127 961,31
		c)	5 975,75	25 741,27	447,64			

REGOLAMENTO (CE) N. 2644/98 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 1998
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;
considerando che l'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore delle uova;
considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1998.

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ⁽³⁾ a decorrere dal 1° gennaio 1999, qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di 1 EUR per 1 ECU;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e gli importi della restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 dicembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 99.

⁽³⁾ GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 dicembre 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
		ECU/100 unità
0407 00 11 9000	02	3,30
0407 00 19 9000	02	1,50
		ECU/100 kg
0407 00 30 9000	03	16,00
	04	8,00
	05	14,00
0408 11 80 9100	01	58,00
0408 19 81 9100	01	27,00
0408 19 89 9100	01	27,00
0408 91 80 9100	01	43,00
0408 99 80 9100	01	11,00

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera,
- 02 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,
- 03 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong Kong SAR e Russia,
- 04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 03 e 05,
- 05 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan, Filippine e Egitto.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2645/98 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 1998
relativo alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della
Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 374/98 ⁽²⁾,
considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1172/95, l'elaborazione della nomenclatura dei paesi compete alla Commissione;
considerando che la versione di quest'ultima, valida alla data del 1° gennaio 1998, era allegata al regolamento (CE) n. 2397/97 della Commissione ⁽³⁾; che a partire dal 1° gennaio 1999, essa sarà basata sulle norme ISO alpha-2;
considerando che occorre tener conto della decisione degli Stati membri interessati di identificare separatamente i territori statistici del Belgio e del Lussemburgo;
considerando tuttavia che è auspicabile prevedere un periodo di transizione che consenta a taluni Stati membri di adeguarsi a taluni Stati membri di adeguarsi alle modifiche introdotte; che è opportuno, per motivi di semplificazione, che detto periodo transitorio si concluda al momento dell'attuazione delle disposizioni recanti rima-

neggiamento delle norme relative al Documento amministrativo unico;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La versione valida a partire dal 1° gennaio 1999 della nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa è allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Gli Stati membri possono tuttavia utilizzare i codici numerici a tre cifre che figurano altresì nell'allegato del presente documento fino all'applicazione delle disposizioni recanti rimaneggiamento degli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽⁴⁾.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1998.

Per la Commissione
Yves-Thibault DE SILGUY
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 118 del 25. 5. 1995, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 48 del 19. 2. 1998, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

ALLEGATO

NOMENCLATURA DEI PAESI E TERRITORI PER LE STATISTICHE DEL COMMERCIO ESTERO DELLA COMUNITÀ E DEL COMMERCIO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA STESSA

(Versione valida a partire dal 1° gennaio 1999)

EUROPA

FR	(001)	Francia	Compresi Monaco e i dipartimenti francesi d'oltremare (Riunione, Guadalupa, Martinica e la Guiana francese)
BE	(017)	Belgio	
LU	(018)	Lussemburgo	
NL	(003)	Paesi Bassi	
DE	(004)	Germania	Compresa l'isola Helgoland; escluso il territorio di Büsingen
IT	(005)	Italia	Compresa Livigno
GB	(006)	Regno Unito	Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Isole del Canale e isola di Man
IE	(007)	Irlanda	
DK	(008)	Danimarca	
GR	(009)	Grecia	
PT	(010)	Portogallo	Comprese le Azzorre e Madeira
ES	(011)	Spagna	Comprese le Baleari e le Canarie; escluse Ceuta e Melilla
XC	(021)	Ceuta	
XL	(023)	Melilla	
SE	(030)	Svezia	
FI	(032)	Finlandia	Comprese le isole Åland
AT	(038)	Austria	
IS	(024)	Islanda	
NO	(028)	Norvegia	Compreso l'arcipelago delle Svalbard e l'isola Jan Mayen
LI	(037)	Liechtenstein	
CH	(039)	Svizzera	Compresi il territorio tedesco di Büsingen e il comune italiano di Campione d'Italia
FO	(041)	Isole Fær Øer	
AD	(043)	Andorra	
GI	(044)	Gibilterra	
VA	(045)	Città del Vaticano	
MT	(046)	Malta	Comprese Gozo e Comino
SM	(047)	San Marino	
EE	(053)	Estonia	
LV	(054)	Lettonia	
LT	(055)	Lituania	
PL	(060)	Polonia	
CZ	(061)	Repubblica ceca	
SK	(063)	Slovacchia	

HU	(064)	Ungheria	
RO	(066)	Romania	
BG	(068)	Bulgaria	
AL	(070)	Albania	
UA	(072)	Ucraina	
BY	(073)	Bielorussia (Belarus)	
MD	(074)	Moldavia (Moldova)	
RU	(075)	Russia	
SI	(091)	Slovenia	
HR	(092)	Croazia	
BA	(093)	Bosnia-Erzegovina	
YU	(094)	Repubblica federale di Iugoslavia	Serbia e Montenegro
XM	(096)	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	

AFRICA

MA	(204)	Marocco	
DZ	(208)	Algeria	
TN	(212)	Tunisia	
LY	(216)	Libia	
EG	(220)	Egitto	
SD	(224)	Sudan	
MR	(228)	Mauritania	
ML	(232)	Mali	
BF	(236)	Burkina Faso	
NE	(240)	Niger	
TD	(244)	Ciad	
CV	(247)	Capo Verde	
SN	(248)	Senegal	
GM	(252)	Gambia	
GW	(257)	Guinea-Bissau	
GN	(260)	Guinea	
SL	(264)	Sierra Leone	
LR	(268)	Liberia	
CI	(272)	Costa d'Avorio	
GH	(276)	Ghana	
TG	(280)	Togo	
BJ	(284)	Benin	
NG	(288)	Nigeria	
CM	(302)	Camerun	
CF	(306)	Repubblica centrafricana	
GQ	(310)	Guinea equatoriale	
ST	(311)	São Tomé e Príncipe	
GA	(314)	Gabon	
CG	(318)	Congo (Repubblica popolare)	

CD	(322)	Congo (Repubblica democratica)	Ex Zaire
RW	(324)	Ruanda	
BI	(328)	Burundi	
SH	(329)	Sant'Elena e dipendenze	Dipendenze di Sant'Elena: isola Ascensione e isole Tristan da Cunha
AO	(330)	Angola	Compreso Cabinda
ET	(334)	Etiopia	
ER	(336)	Eritrea	
DJ	(338)	Gibuti	
SO	(342)	Somalia	
KE	(346)	Kenia	
UG	(350)	Uganda	
TZ	(352)	Tanzania	Tanganica, Zanzibar e Pemba
SC	(355)	Seicelle e dipendenze	Isole Mahé, Silhouette, Praslin (con la Digue), Frégate, Mamelles e Récifs, Bird e Denis, Plate e Coëtivy, isole Amiranti, isole Alphonse, isole Providence e isole Aldabra
IO	(357)	Territorio britannico dell'Oceano Indiano	Arcipelago delle Chagos
MZ	(366)	Mozambico	
MG	(370)	Madagascar	
MU	(373)	Maurizio	Isola Maurizio, isola Rodrigues, isole Agalega e Cargados Carajos Shoals (isole Saint Brandon)
KM	(375)	Comore	Grande Comore, Anjouan e Mohéli
YT	(377)	Mayotte	Grande-Terre e Pamanzi
ZM	(378)	Zambia	
ZW	(382)	Zimbabwe	
MW	(386)	Malawi	
ZA	(388)	Repubblica Sudafricana	
NA	(389)	Namibia	
BW	(391)	Botswana	
SZ	(393)	Swaziland	
LS	(395)	Lesotho	
AMERICA			
US	(400)	Stati Uniti d'America	Compreso Portorico
CA	(404)	Canada	
GL	(406)	Groenlandia	
PM	(408)	Saint-Pierre e Miquelon	
MX	(412)	Messico	
BM	(413)	Bermuda	
GT	(416)	Guatemala	
BZ	(421)	Belize	

HN	(424)	Honduras	Comprese le isole Swan
SV	(428)	El Salvador	
NI	(432)	Nicaragua	Comprese le isole Corn
CR	(436)	Costa Rica	
PA	(442)	Panama	Compresa l'ex zona del Canale
AI	(446)	Anguilla	
CU	(448)	Cuba	
KN	(449)	Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis	
HT	(452)	Haiti	
BS	(453)	Bahama	
TC	(454)	Isole Turks e Caicos	
DO	(456)	Repubblica Dominicana	
VI	(457)	Isole Vergini americane	
AG	(459)	Antigua e Barbuda	
DM	(460)	Dominica	
KY	(463)	Isole Cayman	
JM	(464)	Giamaica	
LC	(465)	Saint Lucia	
VC	(467)	Saint Vincent	Comprese le isole Grenadine settentrionali
VG	(468)	Isole Vergini britanniche	
BB	(469)	Barbados	
MS	(470)	Montserrat	
TT	(472)	Trinidad e Tobago	
GD	(473)	Grenada	Comprese le isole Grenadine meridionali
AW	(474)	Aruba	
AN	(478)	Antille Olandesi	Curaçao, Bonaire, Sint Eustatius, Saba e la parte meridionale dell'Isola di Sint Maarten
CO	(480)	Colombia	
VE	(484)	Venezuela	
GY	(488)	Guyana	
SR	(492)	Suriname	
EC	(500)	Ecuador	Comprese le isole Galápagos
PE	(504)	Perù	
BR	(508)	Brasile	
CL	(512)	Cile	
BO	(516)	Bolivia	
PY	(520)	Paraguay	
UY	(524)	Uruguay	
AR	(528)	Argentina	
FK	(529)	Isole Falkland	
ASIA			
CY	(600)	Cipro	
TR	(052)	Turchia	
LB	(604)	Libano	

SY	(608)	Siria	
IQ	(612)	Iraq	
IR	(616)	Iran	
IL	(624)	Israele	
XP	(625)	Cisgiordania/Striscia di Gaza	La Cisgiordania comprende Gerusalemme est
JO	(628)	Giordania	
SA	(632)	Arabia Saudita	
KW	(636)	Kuwait	
BH	(640)	Bahreïn	
QA	(644)	Qatar	
AE	(647)	Emirati Arabi Uniti	Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaiwayn, Ras al-Khaimah e Fujayrah
OM	(649)	Oman	
YE	(653)	Yemen	Precedentemente Yemen del Nord e Yemen del Sud
GE	(076)	Georgia	
AM	(077)	Armenia	
AZ	(078)	Azerbaigian	
KZ	(079)	Kazakistan	
TM	(080)	Turkmenistan	
UZ	(081)	Uzbekistan	
TJ	(082)	Tagikistan	
KG	(083)	Kirghizistan	
AF	(660)	Afghanistan	
PK	(662)	Pakistan	
IN	(664)	India	Compreso il Sikkim
BD	(666)	Bangladesh	
MV	(667)	Maldive	
LK	(669)	Sri Lanka	
NP	(672)	Nepal	
BT	(675)	Bhutan	
MM	(676)	Myanmar	Ex Birmania
TH	(680)	Thailandia	
LA	(684)	Laos	
VN	(690)	Vietnam	
KH	(696)	Cambogia	
ID	(700)	Indonesia	
MY	(701)	Malaysia	Malaysia peninsulare e Malaysia orientale (Sarawak, Sabah e Labuan)
BN	(703)	Brunei	
SG	(706)	Singapore	
PH	(708)	Filippine	
MN	(716)	Mongolia	
CN	(720)	Cina	

KP	(724)	Corea del Nord	
KR	(728)	Corea del Sud	
JP	(732)	Giappone	
TW	(736)	Taiwan	
HK	(740)	Hong Kong	
MO	(743)	Macao	
OCEANIA			
AU	(800)	Australia	
PG	(801)	Guinea Papuasias Nuova	Comprese la Nuova Bretagna, La Nuova Irlanda, Lavongai (New Hanover), le isole dell'Ammiragliato, Bougainville, Buka, le isole Green, d'Entrecasteaux, Trobriand, Woodlark e l'arcipelago della Louisiade con le loro dipendenze
XO	(802)	Oceania australiana	Isole Cocos (Keeling), Christmas, Herad, McDonald e Nordfolk
NR	(803)	Nauru	
NZ	(804)	Nuova Zelanda	Non compresa la Dipendenza di Ross (Antartide)
SB	(806)	Isole Salomone	
TV	(807)	Tuvalu	
NC	(809)	Nuova Caledonia e dipendenze	Dipendenze della Nuova Caledonia: isole dei Pini, della Lealtà, Huon, Bélep, Chesterfield e Walpole
XA	(810)	Oceania americana	Samoa americane; Guam; isole degli Stati Uniti nel Pacifico (Baker, Howland, Jarvis, Johnston, Kingman Reef, Midway, Palmyra e Wake)
WF	(811)	Isole Wallis e Futuna	Compresa l'isola Alofi
KI	(812)	Kiribati	
PN	(813)	Pitcairn	Comprese le isole Henderson, Ducie e Oeno
XZ	(814)	Oceania neozelandese	Isole Tokelau e Niue; isole Cook
FJ	(815)	Figi	
VU	(816)	Vanuatu	
TO	(817)	Tonga	
WS	(819)	Samoa	
MP	(820)	Marianne Settentrionali	
PF	(822)	Polinesia francese	Isole Marchesi, della Società, Gambier, Tubuai e arcipelago delle Tuamotu; compresa l'isola Clipperton
FM	(823)	Micronesia (Stati federali di Micronesia) (Yap, Kosrae, Chuuk, Pohnpei)	
MH	(824)	Isole Marshall	
PW	(825)	Palau	
ALTRI TERRITORI			
XR	(890)	Regioni polari	Regioni artiche non nominate né comprese altrove; Antartide, comprese l'isola Amsterdam, l'isola San Paolo, le isole Crozet, le isole Kerguelen e l'isola Bouvet; Georgia del Sud e Sandwich Australi

VARI

QU	(958)	Paesi e territori non determinati	Facoltativo
o			
QV	(959)	Paesi e territori non determinati nel quadro degli scambi intracomunitari	Facoltativo
QW	(960)	Paesi e territori non determinati nel quadro degli scambi con i paesi terzi	Facoltativo
QX	(977)	Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari	Facoltativo
o			
QY	(978)	Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari nel quadro degli scambi intracomunitari	Facoltativo
QZ	(979)	Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari nel quadro degli scambi con i paesi terzi	Facoltativo

REGOLAMENTO (CE) N. 2646/98 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1998

contenente regole dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per ciò che riguarda le norme minime per il trattamento delle tariffe negli indici dei prezzi al consumo armonizzati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 4 e 5, paragrafo 3,consultata la Banca centrale europea ⁽²⁾,

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1(b) del regolamento (CE) n. 2494/95, ogni Stato membro deve fornire un indice dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA), da applicare a decorrere dal gennaio 1997;

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2494/95 esige che venga applicato un indice di tipo Laspeyres in modo uniforme a tutti i sottoindici o categorie di spesa in questione; che le loro ponderazioni devono adeguatamente riflettere il modello di spesa per popolazione indice;

considerando che i sottoindici IPCA comportanti prezzi tariffari sono, in pratica, o ottenuti direttamente dai fornitori o calcolati dagli Stati membri basandosi su dati relativi ai prezzi tariffari e ai loro sottostanti modelli di consumo messi a disposizione dai fornitori; che vi è un notevole margine per differenze procedurali nella costruzione dei sottoindici nei casi in cui cambiamenti nella struttura delle tariffe vengano effettuati contemporaneamente ai cambiamenti del prezzo tariffario di un particolare elemento nella misura in cui i consumatori sono obbligati ad operare nuove scelte nei loro consumi; che è quindi importante assicurare che la relativa informazione di base possa essere ottenuta in modo da garantire che gli IPCA che ne deriveranno non mancheranno di soddisfare i requisiti di comparabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2494/95;

considerando che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2494/95, le informazioni di base per la produzione degli IPCA, raccolte mediante indagini effettuate dalle unità statistiche, sono quelle relative ai prezzi e alle ponderazioni dei beni e dei servizi di cui occorre tener conto per ottenere la comparabilità degli indici;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2494/95, le unità statistiche chiamate dagli Stati membri a cooperare alla raccolta o alla fornitura di dati

sui prezzi sono tenute ad autorizzare l'osservazione dei prezzi effettivamente praticati e a fornire, quando siano loro richieste, informazioni veritiere e complete;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1688/98 del Consiglio ⁽⁴⁾, l'IPCA è elaborato per includere le variazioni di prezzo di un bene o servizio recentemente significativo;

considerando che il presente regolamento non impone agli Stati membri di effettuare nuove indagini statistiche;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico (CPS),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Obiettivo**

Il presente regolamento ha lo scopo di fissare le norme minime per il trattamento dei «prezzi tariffari» negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA).

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento:

- 1) Per «tariffa» s'intende un elenco di prezzi e condizioni prestabiliti per l'acquisto e il consumo di un determinato bene o servizio, o di beni e servizi analoghi, fissato centralmente dal fornitore, dal governo, o da un accordo ad esercitare influenza sui modelli di consumo mediante prezzi e condizioni adeguatamente differenziati, conformemente alle caratteristiche dei consumatori, al livello, alla struttura o al momento del consumo. Le famiglie non possono negoziare le tariffe.
- 2) Per «prezzo tariffario» s'intende un prezzo nell'ambito di una tariffa che si applica ad un elemento costitutivo o ad un'unità di consumo del bene o servizio in questione.

⁽¹⁾ GU L 257 del 27. 10. 1995, pag. 1.⁽²⁾ Parere espresso l'8 luglio 1998.⁽³⁾ GU L 229 del 10. 9. 1996, pag. 3.⁽⁴⁾ GU L 214 del 31. 7. 1998, pag. 23.

*Articolo 3***Informazioni di base**

Le informazioni di base sono quelle relative ai prezzi tariffari e alle ponderazioni che riflettono la struttura del consumo dei beni o servizi conformemente alle caratteristiche dei consumatori, al livello, alla struttura o al momento del consumo.

*Articolo 4***Fonti dei dati**

1. Gli indici IPCA comportanti prezzi tariffari sono calcolati dagli Stati membri partendo dalle informazioni di base, così come definite dall'articolo 3, messe a disposizione dal fornitore.

2. Le unità statistiche chiamate dagli Stati membri a cooperare alla raccolta o alla fornitura di informazioni di base sono tenute, quando venga loro richiesto, a mettere a disposizione informazioni veritiere e complete e a consentire alle organizzazioni e alle istituzioni responsabili dell'elaborazione delle statistiche ufficiali di ottenere, su richiesta, informazioni al livello di dettaglio necessario per valutare la conformità ai requisiti di comparabilità e la qualità dei sottoindici IPCA.

*Articolo 5***Procedura**

Gli indici IPCA comportanti prezzi tariffari sono calcolati utilizzando una formula del tipo Laspeyres utilizzata per altri sottoindici. Essi devono riflettere le variazioni dei prezzi sulla base della diversa spesa sostenuta per mantenere il modello di consumo scelto dalle famiglie prima del cambiamento di tariffa. Nel caso di variazione della tariffa e qualora, dopo tale variazione:

- 1) un elemento costitutivo o un'unità di consumo rimanga immutata nei confronti della sua specifica, allora il prezzo per questo elemento o unità conformemente alla vecchia e alla nuova tariffa sarà direttamente comparato e la differenza di prezzo inserita nell'IPCA;
- 2) un elemento costitutivo o un'unità di consumo cambi rispetto alla sua specifica o un nuovo elemento costitutivo venga aggiunto senza costituire un nuovo bene o servizio per il consumatore, allora la variazione di prezzo sarà calcolata con le ponderazioni corrispondenti alla spesa sostenuta per mantenere il modello di consumo applicato durante un determinato periodo, fino ad un anno, prima del cambiamento. Le correzioni per i cambiamenti di specifica dovranno essere

coerenti con le correzioni di qualità effettuate per altri sottoindici;

- 3) un elemento costitutivo o un'unità di consumo con una nuova e distinta specifica costituente un nuovo bene o servizio per il consumatore venga aggiunto alla tariffa, allora dovrà essere trattato come «beni e servizi recentemente significativi», così come definito nel regolamento (CE) n. 1749/96. Qualora la spesa per il nuovo bene o servizio sia significativa occorrerà inserirla nell'indice mediante collegamento a partire dal mese in cui la nuova tariffa è entrata in vigore, utilizzando una stima del consumo immediato previsto o entro un periodo di dodici mesi.

*Articolo 6***Comparabilità**

Gli IPCA costruiti secondo le procedure di cui all'articolo 5 del presente regolamento, o secondo altre procedure, che abbiano come risultato un indice non sistematicamente diverso di oltre un decimo di punto percentuale, sulla media di un anno nei confronti dell'anno precedente rispetto ad un indice elaborato seguendo queste procedure, saranno ritenuti comparabili.

Eventuali emendamenti alle procedure e alle prassi volte ad assicurare la comparabilità, così come definita nel presente paragrafo, dovranno essere applicati quanto prima per i sottoindici a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, non oltre il dicembre 1998, ed avere effetto con l'indice per il gennaio 1999.

*Articolo 7***Controllo di qualità**

Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) informazioni sulle procedure messe a punto per il trattamento dei prezzi tariffari allorché queste ultime differiscano da quelle specificate all'articolo 5 del presente regolamento, prima che le procedure vengano utilizzate.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat), dietro sua richiesta, informazioni sulle procedure utilizzate per soddisfare il requisito di norme minime stabilito nel presente regolamento.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1998.

Per la Commissione
Yves-Thibault DE SILGUY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2647/98 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 1998

che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2330/98 del Consiglio che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività e istituisce il modulo per la domanda di indennizzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2330/98 del Consiglio, del 22 ottobre 1998, che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività⁽¹⁾, in particolare gli articoli 9 e 16,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2330/98, i produttori in questione devono presentare la domanda di indennizzo all'autorità competente designata in ciascuno Stato membro, mediante un modulo standard; che tale modulo dev'essere predisposto in modo da fungere da documento di lavoro per le autorità competenti, ognuna delle quali ha la facoltà, tenuto conto delle diverse esigenze amministrative, di adattarne il contenuto;

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del summenzionato regolamento, la Commissione è stata incaricata di adottarne le modalità di applicazione, in particolare le disposizioni relative al pagamento delle spese dei rappresentanti dei produttori in questione;

considerando che occorre tener conto nell'offerta di indennizzo degli onorari versati dai produttori ai loro rappresentanti per le azioni giudiziarie contro le istituzioni comunitarie prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2330/98; che i motivi che hanno indotto il Consiglio a stabilire che l'indennizzo dev'essere calcolato su base forfettaria valgono anche per le spese dei rappresentanti; che, inoltre, un unico rappresentante ha rappresentato sovente un ampio numero di produttori; che pertanto si ritiene opportuno rimborsare gli onorari su base forfettaria;

considerando che i produttori che hanno presentato ricorso al Tribunale di primo grado hanno sostenuto spese più elevate per gli onorari dei loro rappresentanti e dovrebbero quindi ricevere un importo forfettario più elevato; che in taluni casi particolari dev'essere prevista la possibilità di rimborsare le spese eccedenti l'importo forfettario;

considerando che è opportuno istituire, a titolo di ricevuta a saldo di ogni conto, un documento unico per tutto il territorio comunitario, fatto salvo il diritto della Commis-

sione di adattarne la formulazione in riferimento a uno Stato membro, se del caso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il modulo di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2330/98 è redatto secondo il modello dell'allegato I.

L'autorità competente può adattare il modulo per tener conto di informazioni di cui già dispone o al fine di acquisire le informazioni supplementari o le prove necessarie per l'attuazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2330/98, in particolare l'articolo 5, paragrafi 3 e 4.

Articolo 2

Le spese sostenute da un produttore per la remunerazione di un rappresentante che ha trattato con le istituzioni comunitarie a suo nome e per suo conto sono rimborsate su base forfettaria in ragione dello 0,5 % dell'importo dell'indennizzo di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2330/98, con un minimo di 500 ECU per i produttori che hanno avviato un'azione giudiziaria contro la Comunità innanzi al Tribunale di primo grado e un minimo di 250 ECU per gli altri produttori.

L'autorità competente procede al rimborso esclusivamente su richiesta del produttore redatta sul modulo di cui all'articolo 1 e su presentazione della parcella del rappresentante.

Tuttavia, la somma corrisposta al produttore non può superare l'importo figurante sulla parcella e ciascun produttore può richiedere il rimborso degli onorari di un solo rappresentante.

Articolo 3

In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, per i casi oggetto di sentenza del Tribunale di primo grado in merito alla responsabilità delle istituzioni comunitarie, l'ammontare delle spese può essere convenuto direttamente tra le istituzioni comunitarie e i rappresentanti dei produttori in questione.

⁽¹⁾ GU L 291 del 30. 10. 1998, pag. 4.

Articolo 4

Ai fini del presente regolamento non è considerato rappresentante un organismo che presta servizi esclusivamente contro pagamento di quote associative.

Articolo 5

Previa verifica che la parcella del rappresentante riguarda spese relative a servizi prestati prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2330/98, l'autorità competente indica e include nell'offerta di indennizzo al produttore l'importo calcolato conformemente all'articolo 2 oppure, se del caso, l'importo convenuto conformemente all'articolo 3 e notificato all'autorità competente.

Al summenzionato importo si applicano inoltre gli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 2330/98.

Articolo 6

La dichiarazione di ricevuta a saldo di ogni conto di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2330/98 è redatta secondo il modello standard dell'allegato II.

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può decidere di modificare il modulo standard relativo allo Stato membro in questione per tener conto di pertinenti disposizioni nazionali specifiche.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Ricevuto il 199

.....
(timbro ufficiale e firma dell'autorità competente)

Importante: Il presente modulo deve pervenire all'autorità competente, all'indirizzo sotto indicato, entro e non oltre il 31 gennaio 1999

Domanda di indennizzo ai sensi del regolamento (CE) n. 2330/98

1. Dati personali

1. Cognome:
2. Nome:.....
3. Indirizzo/numero di telefono:.....
4. Nome e indirizzo dell'azienda (se diversi da quelli sopraindicati):.....
5. Coordinate bancarie (se del caso):

2. Motivazione della domanda

1. Il richiedente è assegnatario di un quantitativo di riferimento specifico ai sensi del regolamento (CEE) n. 2055/93 («Quota lattiera SLOM III»)?

<input type="checkbox"/> sì
<input type="checkbox"/> no

Qualora il quantitativo di riferimento specifico non sia stato assegnato al richiedente in persona, a quale titolo e per quali motivi il richiedente presenta la domanda? Allegare la pertinente documentazione. Le risposte alle domande che seguono devono, se del caso, fornire le informazioni relative all'assegnatario del quantitativo di riferimento specifico.

2. Il richiedente era ancora assegnatario dell'intera quota lattiera SLOM III alla data del 1° ottobre 1996?

<input type="checkbox"/> sì
<input type="checkbox"/> no

In caso negativo, perché alla summenzionata data non deteneva più la quota lattiera SLOM III o perché tale quota era stata ridotta?

- a) ha partecipato ad un programma di abbandono della produzione lattiera?

<input type="checkbox"/> sì
<input type="checkbox"/> no

In caso affermativo,

- quando?
- per quale quantitativo?

b) ha venduto o affittato l'intera azienda o una sua parte?

- sì
- no

In caso affermativo,

- quando?
- per quale quantitativo?
- nome e indirizzo del cessionario:

(c) altri motivi:

- specificare:
- data:
- quantitativo:

In caso di risposta affermativa alle domande a), b) o c), allegare la pertinente documentazione.

3. La quota lattiera SLOM III è oggetto di rivalutazione a seguito della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-165/95 (Lay e Gage)?

- sì
- no

3. *Informazioni relative all'azienda alla quale sono state applicate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1078/77 («Azienda SLOM»)*

1. a) Qual'è la data di cessione al richiedente dell'azienda SLOM o di una sua parte?
- b) Da chi è stata ceduta?
- c) In caso di cessione parziale, indicare la superficie dell'azienda SLOM e la superficie ceduta

Allegare la pertinente documentazione.

2. Quando è scaduto l'obbligo di non commercializzazione/riconversione?
3. In base a quale quantitativo è stato calcolato il premio di non commercializzazione/riconversione?
4. Il richiedente ha ceduto una qualsiasi parte dell'azienda SLOM, o della parte dell'azienda SLOM a lui ceduta, prima della scadenza dell'obbligo di non commercializzazione/riconversione?

- sì
- no

In caso affermativo,

- a) a chi?
- b) quale superficie?

Allegare la pertinente documentazione.

5. Il richiedente ha ceduto una qualsiasi parte dell'azienda SLOM, o della parte di azienda SLOM a lui ceduta, nel periodo intercorrente tra la scadenza dell'obbligo di non commercializzazione/riconversione e l'assegnazione della quota lattiera SLOM III?

- sì
- no

In caso affermativo,

- a) a chi?
- b) quale superficie?

Allegare la pertinente documentazione.

4. *Altre informazioni necessarie ai fini del calcolo dell'indennizzo*

1. Il richiedente ha presentato domanda di indennizzo al Consiglio o alla Commissione delle Comunità europee?

- sì
 no

In caso affermativo quando?.....

Allegare copia della domanda.

Ha ricevuto risposta dal Consiglio o dalla Commissione in cui si accetta che la domanda interrompeva il termine di prescrizione di cui all'articolo 43 dello Statuto della Corte di giustizia?

- sì
 no

Allegare copia della risposta.

2. Il richiedente ha presentato ricorso al Tribunale di primo grado di Lussemburgo?

- sì
 no

In caso affermativo, quando (data di registrazione da parte del Tribunale)?

Allegare copia del primo ricorso.

3. Prima dell'assegnazione della quota lattiera SLOM III, il richiedente ha aumentato la produzione in misura superiore al quantitativo di riferimento di cui disponeva, come previsto all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2330/98?

- sì
 no

In caso affermativo,

- a) per quale periodo?
- b) per quale produzione eccedentaria?
- c) è stato pagato il prelievo?

5. *Rimborso delle spese per i rappresentanti?*

Il richiedente domanda il rimborso delle spese del rappresentante?

- sì
 no

In caso affermativo, allegare l'originale della parcella del rappresentante.


Il sottoscritto dichiara con la presente che le informazioni fornite sono esatte. Prende atto che qualora venga successivamente accertata l'inesattezza di qualsiasi informazione fornita, può essere chiesto il rimborso integrale o parziale dell'indennizzo eventualmente versato.

..... 199.

(Firma)

ALLEGATO II

Ricevuto il 199

.....
(Timbro e firma dell'autorità competente)

Ricevuta a saldo di ogni conto, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2330/98

Il sottoscritto dichiara con la presente di accettare l'importo di offerto a titolo di indennizzo in data per il danno risultante dalla partecipazione al regime di non commercializzazione/riconversione di cui al regolamento (CEE) n. 1078/77 del Consiglio ⁽¹⁾ mediante l'acquisizione di superfici disciplinate da tale regime; dichiara inoltre di rinunciare al riguardo a qualsiasi azione giudiziaria, presente o futura, da parte del sottoscritto o di eventuali cessionari o beneficiari, compresa qualsiasi richiesta di pagamento degli interessi o delle spese.

Il sottoscritto prende atto che in caso di azioni giudiziarie avviate contro le istituzioni comunitarie innanzi al Tribunale di primo grado, il pagamento dell'indennizzo avrà luogo soltanto previa presentazione all'autorità competente della prova della rinuncia a procedere.

Fatto a, il

.....
(firma)

Importante: la mancata accettazione dell'offerta entro tre mesi dalla data di trasmissione implica che in futuro questa non sarà vincolante per le istituzioni comunitarie in questione.

⁽¹⁾ GU L 131 del 26. 5. 1977, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2648/98 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1998

recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2365/98⁽⁴⁾, per gli animali vivi della specie bovina di peso non superiore a 160 chilogrammi la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 7, l'indicazione del paese di provenienza;

considerando che, per i vari contingenti d'importazione di vitelli, i regolamenti recanti modalità di applicazione precisano le diciture da apporre nella domanda di titolo e nel titolo d'importazione; che occorre limitare l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1445/95 alle importazioni non preferenziali;

considerando che conformemente all'allegato III «certificato sanitario» della decisione n. 98/372/CE della Commissione, del 29 maggio 1998, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei⁽⁵⁾ e conformemente all'allegato «certificato sanitario» delle analoghe decisioni applicabili agli animali vivi della specie bovina provenienti da taluni paesi terzi, basate sulla direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE⁽⁷⁾, l'originale del certificato sanitario deve scortare gli animali della specie bovina fino al posto d'ispezione frontaliero;

considerando che, per una migliore gestione delle importazioni non preferenziali dei vitelli, è necessario prevedere, per tutti i vitelli fino a 300 chilogrammi inclusi, nella casella 7 del titolo d'importazione, l'indicazione del paese di provenienza e nella casella 8 l'indicazione del paese di origine, che deve corrispondere al paese di esportazione ai sensi dell'allegato «certificato sanitario» delle decisioni summenzionate, nonché far verificare dalle autorità doganali nazionali, al momento dell'immissione in libera pratica, la conformità dell'indicazione del paese d'origine riportata nel titolo d'importazione con il paese d'esportazione indicato nell'originale o nella copia del certificato sanitario e rifiutare l'immissione in libera pratica in caso di divergenza tra questi due paesi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1445/95 è sostituito dal testo seguente:

- «2. Per l'importazione dei prodotti di cui ai codici NC da 0102 90 05 a 0102 90 49, ad eccezione dei contingenti d'importazione degli animali vivi della specie bovina disciplinati dai rispettivi regolamenti recanti modalità di applicazione, la domanda di titolo d'importazione e il titolo recano:
- a) nella casella 7, l'indicazione del paese di provenienza;
 - b) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine, che corrisponde al paese d'esportazione ai sensi dell'allegato III «certificato sanitario» della decisione 98/372/CE e ai sensi dell'allegato «certificato sanitario» delle analoghe decisioni applicabili agli animali vivi della specie bovina provenienti da taluni paesi terzi, basate sulla direttiva 72/462/CEE. Il titolo obbliga a importare da tale paese;
 - c) nella casella 20, le diciture seguenti: «Il paese d'origine che figura nella casella 8 corrisponde al paese d'esportazione menzionato nell'originale o nella copia del certificato sanitario».

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 293 del 31. 10. 1998, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU L 170 del 16. 6. 1998, pag. 34.

⁽⁶⁾ GU L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽⁷⁾ GU L 24 del 30. 1. 1998, pag. 31.

L'immissione in libera pratica degli animali di cui sopra è subordinata alla presentazione dell'originale o della copia del certificato sanitario — copia certificata conforme dall'ufficio d'ispezione frontaliere comunitario — ed alla condizione che il paese emittente corrisponda a quello indicato nella casella 8 del titolo d'importazione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai titoli chiesti a partire dal 14 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2649/98 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 2107/98 della Commissione che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di spago per legare di polipropilene originario della Polonia, della Repubblica ceca, dell'Ungheria e dell'Arabia Saudita e che accetta gli impegni offerti da alcuni esportatori relativamente a tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte dei paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

È accettato l'impegno offerto dalla società Juta a.s., Dvur Kralove and Labem, della Repubblica ceca, nel quadro del procedimento antidumping concernente le importazioni di spago per legare di polipropilene originario, tra l'altro, della Repubblica ceca e che rientra nel codice NC ex 5607 41 00 (codice TARIC 5607 41 00*10).

sentito il comitato consultivo,

Articolo 2

considerando quanto segue:

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2107/98 è sostituito dal testo che segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2107/98⁽³⁾, la Commissione ha imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di spago per legare di polipropilene originario della Polonia, della Repubblica ceca, dell'Ungheria e dell'Arabia Saudita e ha accettato gli impegni offerti da alcuni esportatori relativamente a tali importazioni.

«3. Le importazioni effettuate nell'ambito degli impegni offerti e accettati vengono dichiarate nei seguenti codici addizionali TARIC:

Paese	Società	Dazio provvisorio da imporre in caso di violazione dell'impegno (%)	Codice addizionale TARIC
Ungheria	Partium '70 Rt.	12,1	8581
	Tiszai Vegyi Kombinat Rt.	26,4	8582
	Elso Magyar Kenderfono Rt.	32,9	8583
Repubblica ceca	Juta a.s.	24,9	8596*

B. MODIFICA

- (2) In seguito all'imposizione dei dazi antidumping provvisori, il produttore ceco Juta a.s., Dvur Kralove nad Labem, ha offerto un impegno ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96 e ha chiesto di ricevere lo stesso trattamento applicato ai produttori ungheresi il cui impegno relativo ai prezzi era stato accolto con il regolamento (CE) n. 2107/98. La Commissione ritiene che l'impegno offerto dal produttore ceco sia accettabile,

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 267 del 2. 10. 1998, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CE) N. 2650/98 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 1998****che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili
istituiti per il 1999 dal regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi non contemplato da accordi, da protocolli o da altre intese bilaterali né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1457/97 della Commissione⁽²⁾, in particolare il combinato disposto dell'articolo 17, paragrafi 3 e 6, dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 25, paragrafo 3,

considerando che il Consiglio ha istituito, con regolamento (CE) n. 517/94, contingenti quantitativi all'importazione di determinati prodotti tessili originari di taluni paesi terzi e ha previsto, all'articolo 17, paragrafo 2, di detto regolamento, che tali contingenti siano assegnati nell'ordine cronologico di ricevimento delle notifiche degli Stati membri secondo il criterio «chi arriva per primo ha la precedenza»;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 517/94 consente, in determinate circostanze, di ricorrere a metodi di assegnazione diversi da quello basato esclusivamente sull'ordine cronologico di ricevimento delle notifiche degli Stati membri, nonché di suddividere i contingenti in frazioni o di riservare parte di un limite quantitativo specifico alle domande corredate della prova di precedenti risultati in materia d'importazione;

considerando inoltre che, per evitare di perturbare indebitamente la continuità degli scambi, sembra opportuno adottare, prima che inizi l'anno contingentale, le modalità di gestione e di ripartizione dei contingenti istituiti per il 1999 a norma del regolamento (CE) n. 517/94;

considerando che le misure contenute nel regolamento (CE) n. 2458/97 della Commissione⁽³⁾, che stabilisce regole specifiche di gestione e di ripartizione per taluni contingenti quantitativi tessili istituiti per il 1998 dal regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, si sono dimostrate soddisfacenti;

considerando quindi che si ritiene opportuno rendere meno rigido il metodo di assegnazione basato sull'ordine cronologico di ricevimento delle notifiche degli Stati

membri secondo il principio «chi arriva per primo ha la precedenza» in modo da soddisfare il maggior numero possibile di operatori, limitando a un massimale i quantitativi attribuiti a ciascuno di essi;

considerando tuttavia che occorre garantire per quanto possibile una certa continuità degli scambi commerciali e che, a tal fine, si ritiene opportuno, anche per una gestione efficace dei contingenti, consentire agli operatori di presentare una prima domanda di autorizzazione d'importazione per il 1999, a concorrenza dei quantitativi importati, per ciascuna categoria tessile e per ciascun paese terzo, nel corso del 1998;

considerando che, per un'utilizzazione ottimale dei contingenti, occorre autorizzare gli operatori a presentare, dopo aver utilizzato il 50 % di una licenza, una nuova domanda di licenza non superiore a un quantitativo predeterminato, sempreché nei contingenti in questione rimangano quantitativi disponibili;

considerando che, ai fini di una buona gestione, occorre fissare la durata di validità delle autorizzazioni a nove mesi a decorrere dalla data di rilascio e autorizzare gli Stati membri a rilasciare le autorizzazioni, previa notifica della decisione della Commissione, solo a condizione che l'operatore interessato possa dimostrare l'esistenza di un contratto e certifichi, tranne i casi in cui ciò sia espressamente previsto, di non aver già beneficiato all'interno della Comunità, per le categorie e i paesi in questione, di un'autorizzazione d'importazione a norma del presente regolamento; che tuttavia le autorità nazionali competenti sono autorizzate a prorogare di tre mesi e fino al 31 marzo 2000, su richiesta degli importatori interessati, la validità delle licenze il cui grado di utilizzazione è almeno del 50 % al momento della richiesta di proroga;

considerando che le misure contenute nel presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce alcune regole specifiche relative alla gestione dei contingenti quantitativi istituiti dal regolamento (CE) n. 517/94 e applicabili nel 1999.

⁽¹⁾ GU L 67 del 10. 3. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 199 del 26. 7. 1997, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 340 dell'11. 12. 1997, pag. 31.

Articolo 2

I contingenti di cui all'articolo 1 e agli allegati III B e IV del regolamento (CE) n. 517/94 sono assegnati in base all'ordine cronologico in cui la Commissione riceve le notifiche degli Stati membri relative alle domande dei singoli operatori per quantitativi che non devono superare i massimali fissati, per ogni operatore, nell'allegato al presente regolamento, secondo il principio «chi arriva per primo ha la precedenza».

Tuttavia, detti massimali non si applicano agli operatori che, al momento della loro prima domanda a titolo del 1999 per ciascuna categoria e per ciascun paese terzo, possono dimostrare alle autorità nazionali competenti, in base alle licenze d'importazione concesse loro per il 1998, di avere effettivamente importato dallo stesso paese terzo quantitativi superiori ai massimali stabiliti per la medesima categoria. Il quantitativo che le autorità competenti possono autorizzare per questi operatori non dovrà superare, nei limiti dei quantitativi disponibili, quello effettivamente importato nel 1998 dallo stesso paese terzo e per la stessa categoria.

Articolo 3

Un importatore che abbia utilizzato una licenza per almeno il 50 % del quantitativo attribuitogli a norma del presente regolamento può presentare, per la stessa categoria e lo stesso paese d'origine, una nuova domanda di licenza per quantitativi non superiori ai massimali indi-

cati in allegato, sempreché nel contingente rimangono quantitativi disponibili.

Articolo 4

Le autorizzazioni d'importazione possono essere presentate alla Commissione a decorrere dal 4 gennaio 1999 alle 10.00, ora di Bruxelles. Le autorizzazioni d'importazione valgono nove mesi a decorrere dalla data di rilascio e comunque non oltre il 31 dicembre 1999. Tuttavia, le autorità nazionali competenti sono autorizzate a prorogare di tre mesi, ma comunque non oltre il 31 marzo 2000, su richiesta degli importatori interessati, la validità delle licenze il cui grado di utilizzazione è almeno del 50 % al momento della domanda di proroga.

Le autorizzazioni d'importazione saranno concesse dalle autorità competenti degli Stati membri, previa notifica della decisione della Commissione, a condizione che l'operatore interessato possa dimostrare l'esistenza di un contratto e, fatto salvo il disposto dell'articolo 3, certifichi mediante dichiarazione scritta di non avere già beneficiato all'interno della Comunità, per la categoria e per il paese interessati, di un'autorizzazione d'importazione rilasciata in esecuzione del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

ALLEGATO

Massimali di cui all'articolo 2

Paese	Categoria	Unità	Massimale
Corea del Nord	1	chilogrammi	5 000
	2	chilogrammi	5 000
	3	chilogrammi	5 000
	4	pezzi	5 000
	5	pezzi	5 000
	6	pezzi	5 000
	7	pezzi	5 000
	8	pezzi	5 000
	9	chilogrammi	5 000
	12	paia	5 000
	13	pezzi	5 000
	14	pezzi	5 000
	15	pezzi	5 000
	16	pezzi	5 000
	17	pezzi	5 000
	18	chilogrammi	5 000
	19	pezzi	5 000
	20	chilogrammi	5 000
	21	pezzi	5 000
	24	pezzi	5 000
	26	pezzi	5 000
	27	pezzi	5 000
	28	pezzi	5 000
	29	pezzi	5 000
	31	pezzi	5 000
	36	chilogrammi	5 000
	37	chilogrammi	5 000
	39	chilogrammi	5 000
	59	chilogrammi	5 000
	61	chilogrammi	5 000
	68	chilogrammi	5 000
	69	pezzi	5 000
	70	pezzi	5 000
73	pezzi	5 000	
74	pezzi	5 000	
75	pezzi	5 000	
76	chilogrammi	5 000	
77	chilogrammi	2 500	
78	chilogrammi	2 500	
83	chilogrammi	5 000	
87	chilogrammi	5 000	
109	chilogrammi	5 000	
117	chilogrammi	5 000	
118	chilogrammi	5 000	
142	chilogrammi	5 000	
151A	chilogrammi	5 000	
151B	chilogrammi	5 000	
161	chilogrammi	5 000	

Paese	Categoria	Unità	Massimale
Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia	1	chilogrammi	20 000
	2	chilogrammi	20 000
	2a	chilogrammi	5 000
	3	chilogrammi	5 000
	5	pezzi	5 000
	6	pezzi	5 000
	7	pezzi	5 000
	8	pezzi	5 000
	9	chilogrammi	5 000
	15	pezzi	5 000
	16	pezzi	5 000
67	chilogrammi	5 000	
Repubblica federale di Jugoslavia	1	chilogrammi	20 000
	2	chilogrammi	20 000
	2a	chilogrammi	5 000
	3	chilogrammi	5 000
	5	pezzi	5 000
	6	pezzi	5 000
	7	pezzi	5 000
	8	pezzi	5 000
	9	chilogrammi	5 000
	15	pezzi	5 000
	16	pezzi	5 000
67	chilogrammi	5 000	

REGOLAMENTO (CE) N. 2651/98 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1998

relativo all'apertura di un contingente tariffario all'importazione di talune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambio per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,vista la decisione 96/753/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1996, riguardante la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/98⁽⁵⁾, ha codificato le disposizioni in materia di gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati seguendo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica;

considerando che occorre aprire, per l'anno 1999, il contingente previsto al punto IV, paragrafo 2, dell'accordo sotto forma di scambio di lettere in merito all'adattamento del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro⁽⁶⁾, a

decorrere dal 1° gennaio 1999 qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di 1 EUR per 1 ECU; che, per motivi di chiarezza, appare opportuno usare la denominazione euro nel presente regolamento poiché esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non inclusi nell'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 le merci originarie della Norvegia che figurano all'allegato del presente regolamento sono soggette ai dazi indicati in tale allegato entro i limiti del contingente annuo ivi menzionato.

Articolo 2

Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione conformemente alle disposizioni previste dagli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999.

⁽¹⁾ GU L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.⁽²⁾ GU L 309 del 19. 11. 1998, pag. 28.⁽³⁾ GU L 345 del 31. 12. 1996, pag. 78.⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 212 del 30. 7. 1998, pag. 18.⁽⁶⁾ GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1998.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente (t)	Aliquota del dazio applicabile
09.0764	ex 1806 1806 20 1806 31 1806 32 1806 90	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao eccetto il cacao in polvere con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, codice CN code 1806 10	5 500	35,15 EUR/100 kg

DECISIONE N. 2652/98/CECA DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1998

che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1999 e modifica la decisione n. 3/52/CECA relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 49 e 50,

considerando che, per tener conto delle variazioni dei valori medi registrati durante il periodo di riferimento, occorre modificare l'articolo 2 della decisione n. 3/52/CECA dell'Alta autorità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione n. 2618/97/CECA della Commissione⁽²⁾;

considerando che il fabbisogno della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è valutato a 196 milioni di euro, come risulta dal bilancio operativo per l'esercizio 1999; che il suddetto bilancio, approvato dalla Commissione il 9 dicembre 1998, quale figura nell'allegato della presente decisione, determina l'entità delle risorse che devono risultare dai prelievi dell'esercizio 1999, cioè 0 milioni di euro;

considerando inoltre che il gettito dei prelievi, applicando un'aliquota dello 0,01 %, è valutato a 5,946 milioni di euro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aliquota dei prelievi da applicare alle produzioni realizzate a partire dal 1° gennaio 1999 è fissata nella misura dello 0 % dei valori assunti come base imponibile dei prelievi.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1998.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione**Articolo 2*

L'articolo 2 della decisione n. 3/52/CECA è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Il valore medio dei prodotti soggetti ai prelievi è fissato come segue, a partire dal 1° gennaio 1999:

(in euro)

Prodotti	Valore medio
Mattonelle di lignite e semicoke di lignite	76,80
Carbon fossile di tutte le categorie	50,10
Ghisa non destinata alla fabbricazione di lingotti	177,35
Acciaio in lingotti	274,85
Prodotti finiti e prodotti finali di cui all'allegato I del trattato	458,08*

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1999.

⁽¹⁾ GU della CECA 1 del 30. 12. 1952, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 353 del 24. 12. 1997, pag. 20.

ALLEGATO

BILANCIO OPERATIVO CECA PER IL 1999

(in milioni di euro)

Fabbisogno		Risorse	
Operazioni da finanziare sulle risorse dell'esercizio (a fondo perduto)	Previsioni	Risorse dell'esercizio	Previsioni
1. Spese amministrative	5,0	1. Risorse correnti	
2. Aiuti al riadattamento (articolo 56)	75,0	1.1. Gettito del prelievo allo 0,00 %	0,0
3. Aiuti alla ricerca (articolo 55) ⁽¹⁾	84,0	1.2. Saldo netto	80,0
3.1. Ricerca acciaio	56,0	1.3. Ammende e indennità di mora	p.m.
3.2. Ricerca carbone	28,0	1.4. Varie	5,0
4. Aspetto sociale carbone (articolo 56)	32,0	2. Annullamenti di impegni che probabilmente non daranno luogo a realizzazione	57,0
		3. Entrate non utilizzate dell'esercizio precedente	p.m.
		4. Ricorso ad accantonamenti per il finanziamento del bilancio CECA	54,0
		5. Risorse straordinarie	p.m.
Bilancio totale	196,0	Bilancio totale	196,0

⁽¹⁾ Compreso il finanziamento di progetti aventi un impatto della lotta tecnica contro gli elementi nocivi sui luoghi di lavoro e nell'ambiente degli impianti siderurgici, dell'igiene industriale e della sicurezza nelle miniere (per importi indicativi rispettivamente di 4 e 3 milioni di euro).

REGOLAMENTO (CE) N. 2653/98 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 1397/98 che fissa il bilancio e gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti dei settori delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, per quanto riguarda gli aiuti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1397/98 della Commissione ⁽³⁾, sono stati fissati gli aiuti per l'approvvigionamento dell'arcipelago in carni e uova originarie del resto della Comunità; che tali aiuti devono essere fissati tenendo conto in particolare dei costi di approvvigionamento, sul mercato mondiale, delle condizioni connesse alla situazione geografica dell'arcipelago e della base dei prezzi praticati all'esportazione nei paesi terzi per gli animali o i prodotti di cui trattasi;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri suddetti all'attuale situazione dei mercati nel settore delle carni di pollame comporta la modifica degli aiuti applicabili alle suddette forniture, tenendo conto del fatto che attualmente esse sono molto ingenti, allo scopo di salvaguardare la quota degli approvvigionamenti proveniente dalla Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ⁽⁴⁾, a decorrere dal 1° gennaio 1999 qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di 1 EUR per 1/ECU; che, per i motivi di chiarezza, appare opportuno usare la denominazione euro nel presente regolamento poiché esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1397/98 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 187 dell'1. 7. 1998, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Aiuti concessi per i prodotti provenienti dal mercato della Comunità

(in EUR/100 kg)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0207 12 10 9900	28
0207 12 90 9190	28
0207 12 90 9990	28
0207 14 20 9900	
0207 14 60 9900	
0207 14 70 9190	20
0207 14 70 9290	
0408 11 80 9100	58
0408 91 80 9100	43

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87.*

REGOLAMENTO (CE) N. 2654/98 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 1998****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato del presente regolamento; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1909/97 ⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello considerato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1998.

considerando che l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto quando viene esportato senza essere trasformato;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ⁽⁵⁾ a decorrere dal 1° gennaio 1999, qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di 1 EUR per 1 ECU;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati ai livelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 dicembre 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 99.

⁽³⁾ GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 268 dell'1. 10. 1997, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 dicembre 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

(EUR / 100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Destinazione ⁽¹⁾	Tasso delle restituzioni
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
	– di volatili da cortile:		
0407 00 30	– – altri:		
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90	02	16,00
		03	14,00
		04	8,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	01	8,00
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– tuorli:		
0408 11	– – essiccati:		
ex 0408 11 80	– – – atti ad uso alimentare: non edulcorati	01	58,00
0408 19	– – altri:		
	– – – atti ad uso alimentare:		
ex 0408 19 81	– – – – liquidi: non edulcorati	01	27,00
ex 0408 19 89	– – – – congelati: non edulcorati	01	27,00
	– altri:		
0408 91	– – essiccati:		
ex 0408 91 80	– – – atti ad uso alimentare: non edulcorati	01	43,00
0408 99	– – altri:		
ex 0408 99 80	– – – atti ad uso alimentare: non edulcorati	01	11,00

(¹) Per le destinazioni seguenti:

01 paesi terzi,

02 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong-Kong SAR e Russia,

03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine e Egitto,

04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 02 e 03.

REGOLAMENTO (CE) N. 2655/98 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 1998
relativo alla sospensione della pesca dell'eglefino da parte delle navi battenti
bandiera della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 45/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2386/98 ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di eglefino per il 1998;
considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;
considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di eglefino nelle acque delle divisioni CIEM VII, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE) da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate nella Spagna hanno esaurito il contingente assegnato per il 1998; che la Spagna ha proibito la pesca di

questa popolazione a partire dal 22 novembre 1998; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di eglefino nelle acque delle divisioni CIEM VII, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate nella Spagna abbiano esaurito il contingente assegnato alla Spagna per il 1998.

La pesca dell'eglefino nelle acque delle divisioni CIEM VII, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate nella Spagna è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 22 novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1998.

Per la Commissione
Emma BONINO
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 297 del 6. 11. 1998, pag. 2.

REGOLAMENTO (CE) N. 2656/98 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 1998****recante modifica del regolamento (CE) n. 28/97 e fissazione del bilancio previsionale di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in taluni oli vegetali (escluso l'olio d'oliva) destinati all'industria di trasformazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CE) n. 28/97 della Commissione, del 9 gennaio 1997, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure specifiche per l'approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda alcuni oli vegetali destinati all'industria di trasformazione e che definisce il bilancio previsionale di approvvigionamento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/98 ⁽⁴⁾, ha fissato il bilancio previsionale di approvvigionamento dei suddetti prodotti per il 1998;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, i bilanci di approvvigionamento in prodotti agricoli essenziali per il consumo e la trasforma-

zione viene stabilito ogni anno; che occorre quindi stabilire il bilancio di approvvigionamento in oli vegetali destinati alla trasformazione nei dipartimenti francesi d'oltremare per l'anno 1999; che è opportuno quindi modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 28/97;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 28/97 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 6 del 10. 1. 1997, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 24. 10. 1998, pag. 8.

ALLEGATO«*ALLEGATO*»

Bilancio previsionale di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in oli vegetali (olio d'oliva escluso) destinati all'industria di trasformazione, di cui ai codici NC da 1507 a 1516 (esclusi NC 1509 e 1510) per il 1999

Dipartimento	Quantitativo (in tonnellate)
Guyana	400
Martinica	2 000
Riunione	9 200
Guadalupa	300
Totale	11 900*

REGOLAMENTO (CE) N. 2657/98 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 1998
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1403/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto;

considerando che il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 2.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in ECU/t)

Codice NC	Dazio all'importazione (°)				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) (°) (°)	ACP (°) (°) (°)	Bangladesh (°)	Basmati India e Pakistan (°)	Egitto (°)
1006 10 21	(°)	83,41	121,01		188,03
1006 10 23	(°)	83,41	121,01		188,03
1006 10 25	(°)	83,41	121,01		188,03
1006 10 27	(°)	83,41	121,01		188,03
1006 10 92	(°)	83,41	121,01		188,03
1006 10 94	(°)	83,41	121,01		188,03
1006 10 96	(°)	83,41	121,01		188,03
1006 10 98	(°)	83,41	121,01		188,03
1006 20 11	247,55	82,30	119,44		185,66
1006 20 13	247,55	82,30	119,44		185,66
1006 20 15	247,55	82,30	119,44		185,66
1006 20 17	257,13	85,66	124,23	7,13	192,85
1006 20 92	247,55	82,30	119,44		185,66
1006 20 94	247,55	82,30	119,44		185,66
1006 20 96	247,55	82,30	119,44		185,66
1006 20 98	257,13	85,66	124,23	7,13	192,85
1006 30 21	454,35	146,63	212,27		340,76
1006 30 23	454,35	146,63	212,27		340,76
1006 30 25	454,35	146,63	212,27		340,76
1006 30 27	(°)	160,51	232,09		370,50
1006 30 42	454,35	146,63	212,27		340,76
1006 30 44	454,35	146,63	212,27		340,76
1006 30 46	454,35	146,63	212,27		340,76
1006 30 48	(°)	160,51	232,09		370,50
1006 30 61	454,35	146,63	212,27		340,76
1006 30 63	454,35	146,63	212,27		340,76
1006 30 65	454,35	146,63	212,27		340,76
1006 30 67	(°)	160,51	232,09		370,50
1006 30 92	454,35	146,63	212,27		340,76
1006 30 94	454,35	146,63	212,27		340,76
1006 30 96	454,35	146,63	212,27		340,76
1006 30 98	(°)	160,51	232,09		370,50
1006 40 00	(°)	49,58	72,38		114,00

(°) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1. 8. 1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 22), modificato.

(°) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(°) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(°) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9. 4. 1991, pag. 7), modificato.

(°) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1), modificata.

(°) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 ECU/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(°) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(°) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1. 2. 1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (ECU/t)	(¹)	257,13	494,00	247,55	454,35	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (ECU/t)	—	311,49	275,70	346,34	389,10	—
b) Prezzo fob (ECU/t)	—	—	—	320,69	363,45	—
c) Noli marittimi (ECU/t)	—	—	—	25,65	25,65	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1998

concernente la proroga dell'accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica, il governo del Giappone, il governo della Federazione della Russia e il governo degli Stati Uniti d'America sulla cooperazione nelle attività di progettazione ingegneristica (EDA) del reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER)

(98/704/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, paragrafo 2,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

considerando che la Commissione, conformemente alle direttive del Consiglio dell'8 aprile 1998, ha condotto i negoziati per prorogare l'accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica, il governo del Giappone, il governo della Federazione della Russia e il governo degli Stati Uniti d'America sulla cooperazione nelle attività di progettazione ingegneristica (EDA) del reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER) («l'accordo ITER EDA»);

considerando che la proroga dell'accordo ITER EDA deve essere approvata,

Articolo unico

La proroga da parte della Commissione in nome e per conto della Comunità, dell'accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica, il governo del Giappone, il governo della Federazione della Russia e il governo degli Stati Uniti d'America sulla cooperazione nelle attività di progettazione ingegneristica del reattore sperimentale termonucleare internazionale è approvata.

Il testo della modifica relativa alla proroga dell'accordo ITER EDA è allegato alla presente decisione, insieme al testo delle intese che prorogano l'accordo ITER EDA.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

J. BATTLE

*ALLEGATO***MODIFICA RELATIVA ALLA PROROGA DELL'ACCORDO ITER EDA**

Modifica relativa alla proroga dell'accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica, il governo del Giappone, il governo della Federazione della Russia e il governo degli Stati Uniti d'America sulla cooperazione nelle attività di progettazione ingegneristica del reattore sperimentale termonucleare internazionale

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, IL GOVERNO DEL GIAPPONE, IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE DELLA RUSSIA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA «le parti»),

VISTO l'accordo tra le parti sulla cooperazione nelle attività di progettazione ingegneristica (EDA) del reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER), concluso il 21 luglio 1992 (in prosieguo: «l'accordo») e il protocollo 2 dell'accordo, concluso il 21 marzo 1994,

CONSIDERANDO i progressi compiuti e le proposte presentate circa la continuazione della realizzazione congiunta nel quadro dell'accordo,

DESIDERANDO continuare i lavori congiunti nel quadro dell'accordo per consentire future decisioni sulla costruzione e sul funzionamento di ITER in conformità dell'articolo 1 dell'accordo, e

AGENDO in conformità degli articoli 22 e 25, paragrafo 2 dell'accordo,

HANNO CONCORDATO di modificare l'accordo come segue:

All'articolo 25, paragrafo 1, le parole «sei anni» sono sostituite dalle parole «nove anni».

La presente modifica entra in vigore all'atto della firma delle parti.

*Data**Per la Comunità europea dell'energia atomica*


30 giugno 1998

*Per il governo del Giappone*

14 luglio 1998

*Per il governo della Federazione della Russia*

16 giugno 1998

*Per il governo degli Stati Uniti d'America (*)*

(*) Le condizioni di approvazione da parte del governo degli Stati Uniti d'America figurano nella dichiarazione allegata:

Accordo sulla continuazione della partecipazione degli Stati Uniti al processo istituito dall'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica, il Governo del Giappone, il governo della Federazione russa e il governo degli Stati Uniti d'America concernente le attività di progettazione ingegneristica del reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER)

Il governo degli Stati Uniti d'America,


prendendo atto che la Comunità dell'energia atomica, il governo del Giappone e il governo della Federazione russa desiderano continuare la cooperazione nelle attività di progettazione ingegneristica del reattore sperimentale termonucleare internazionale,

desiderando completare le attività in corso e negoziare un nuovo accordo di collaborazione scientifica internazionale nel settore della fusione nucleare,

ha convenuto di continuare la partecipazione al processo in corso istituito dall'accordo per un periodo di un anno a decorrere dal 22 luglio 1998.

La partecipazione a questo processo sarà subordinata alla disponibilità di fondi adeguati e non costituisce un impegno a costruire un dispositivo.

Fatto a Vienna il 22 settembre 1998.

Per gli Stati Uniti d'America

Intese circa la proroga dell'accordo ITER EDA**I. OGGETTO DELLE ATTIVITÀ TECNICHE CONGIUNTE**

- 1) Attività specifiche per il/i sito(i):
 - modifiche progettuali in funzione del/i sito/i e relative stime dei costi,
 - analisi di sicurezza e supporto tecnico per preparare le richieste di autorizzazione.
- 2) Progettazione, comprese opzioni più ampie corredate da una stima dei costi, prove del prototipo e R&S, compresi studi di fisica.
- 3) Preparazione della documentazione per il futuro approvvigionamento con l'inclusione dei risultati di cui ai punti 1 e 2.

II. ALTRE ATTIVITÀ PREPARATORIE

Le parti inoltre:

- 1) elaboreranno proposte e tutte le necessarie informazioni a sostegno della completa realizzazione di ITER, compreso un progetto di accordo per la costruzione e il funzionamento ed un progetto degli accordi di attuazione associati nonché informazioni sul possibile impatto di concetti più ampi sul percorso evolutivo verso l'energia di fusione;
- 2) adatteranno le strutture e i modi di funzionamento del Gruppo centrale congiunto (JCT) e dei gruppi nazionali (HT), nell'ottica di un avvio efficiente della futura costruzione, se e quando essa sarà decisa;
- 3) verso la fine del secondo anno, riesamineranno congiuntamente le attività tecniche congiunte di cui al punto I precedente, ad es. i lavori preparatori per le autorizzazioni, le stime dei costi, l'evoluzione organizzativa, i preparativi per la costruzione e le situazioni nazionali e successivamente prepareranno una valutazione congiunta destinata a ciascuna parte.

III. SUPPORTO DELLE PARTI ALLE ATTIVITÀ CONGIUNTE**1) Attività specifiche per il/i sito(i)**

Ciascuna parte avrà un interesse e parteciperà ai lavori basati su tutti i parametri del sito forniti. I lavori saranno pertanto svolti congiuntamente e gestiti di conseguenza sotto la responsabilità del direttore di ITER nel quadro di EDA, ad eccezione della preparazione da parte degli oratori nazionali dei documenti necessari nella lingua e nei formati della parte/paese ospitante.

Le parti interessate:

- comunicheranno alla quattordicesima riunione del Consiglio ITER (IC-14, luglio 1998) i parametri del sito in linea con il documento «Requisiti del sito e ipotesi sulla progettazione del sito»;
- avvieranno entro i tempi necessari un dialogo informale con le autorità responsabili ai fini di predisporre le richieste di autorizzazione per la costruzione e il funzionamento di ITER.

Il direttore e i capi del gruppo nazionale (Home Team Leaders) avvieranno consultazioni informali in modo che, alla luce dei parametri del sito forniti dalle Parti interessate, i compiti di cui al punto I.1 possano figurare nel programma di lavoro da presentare alla riunione IC-14 via la corrispondente riunione del Comitato consultivo di gestione (Management Advisory Committee — MAC).

Le modifiche progettuali saranno apportate conferendo la dovuta importanza al controllo dei costi stimati del progetto.

2) Supporto generale

Le parti:

- manterranno il Gruppo centrale congiunto (Joint Central Team — JCT) e svolgeranno i compiti assegnati;

- forniranno un contributo volontario in vari settori, compresi il consolidamento della base scientifica per le attività di cui al punto I.2 precedente, ad esempio avvalendosi degli accordi volontari esisenti;
- continueranno a fornire i siti di lavoro congiunto (Joint Work Sites — JWS) favorendo una maggiore interconnessione.

3) Risorse stimate

Le risorse stimate per l'oggetto previsto dei lavori di cui al punto I (al di là di quelle già impegnate in base agli accordi sui compiti), secondo le proposte del direttore, confermate dal Consiglio ITER (IC-12 verbale delle decisioni 6.1.1, appendice 9) sono le seguenti:

- personale del Gruppo centrale congiunto: circa 396 ppa
- attività di progettazione gruppi nazionali: circa 370 ppa
- supporto CAD: 1 per ciascuno dei 4 progettisti
- Fondo comune: circa 2,5 milioni di dollari/anno
- R&S sulla tecnologia: circa 175 unità di acconto ITER (Iter Unitsof Account — kIUA).

Ciascuna parte si adopererà per fornire la propria quota delle risorse (articoli 12 e 14 dell'accordo) in adempimento dei suoi obblighi in forza dell'articolo 17, paragrafo 1 dell'accordo.

IV. ACCORDI IN VIGORE

- 1) Queste intese resteranno in vigore durante il periodo di proroga insieme alla precedente serie di intese, raggiunte al momento della firma dell'accordo e del protocollo 2, salvo diversamente stabilito per iscritto dalle parti.
- 2) Gli attuali accordi concernenti altri paesi, in conformità all'articolo 19 dell'accordo continueranno a restare in vigore.
- 3) L'AIEA continuerà a fornire agevolazioni ed assistenza in conformità all'articolo 20 dell'accordo.

V. INTESA FINALE

Le parti effettueranno le attività congiunte nell'intento generale di permettere un avvio efficiente della possibile futura costruzione di ITER; a questo proposito riconoscono l'importanza di continuare le attività preparatorie in tutti i settori pertinenti.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1998

concernente la proroga dell'accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica, il governo del Giappone, il governo della Federazione della Russia e il governo degli Stati Uniti d'America sulla cooperazione nelle Attività di Progettazione Ingegneristica (EDA) del reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER), da parte della Commissione in nome e per conto della Comunità

[notificata con il numero C(1998) 1381]

(98/705/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, paragrafo 2, considerando che il Consiglio, con decisione ⁽¹⁾ del 22 giugno 1998, ha approvato la proroga dell'accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica, il governo del Giappone, il governo della Federazione della Russia e il governo degli Stati Uniti d'America sulla cooperazione nelle attività di progettazione ingegneristica (EDA) del reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER),

DECIDE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica, il governo del Giappone, il governo della Federazione della Russia e il governo degli Stati Uniti d'America sulla cooperazione nelle attività di progettazione ingegneristica

(EDA) del reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER) è prorogato per conto della Comunità.

Il testo della modifica che proroga l'accordo ITER EDA, corredato delle intese circa la proroga dell'accordo ITER EDA, è allegato alla presente decisione ⁽²⁾.

Articolo 2

Il membro della Commissione responsabile per gli affari scientifici, la ricerca e lo sviluppo, o un rappresentante da questo designato, è autorizzato a sottoscrivere la modifica che proroga l'accordo ITER EDA con lo scopo di impegnare la Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1998.

Per la Commissione

Édith CRESSON

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Vedi pagina 61 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Vedi pagina 62 della presente Gazzetta ufficiale.

RETTIFICHE

Rettifica della seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 386 del 30 dicembre 1989)

A pagina 11, articolo 21, paragrafo 6:

anziché: «6. Qualsiasi provvedimento adottato in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 4 e 5...»,

leggi: «6. Qualsiasi provvedimento adottato in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3, 4 e 5...».
